



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Pisa

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI: pubblicato decreto di operatività del sistema

Commissione Antiriciclaggio

Consigliere Delegato
Dott. Pasquale Romano

Presidente
Dott. Gian Gastone
Gualtierotti Morelli

Segretario
Dott.ssa Silvia Marini

Componenti
Dott.ssa Laura Agudio
Dott.ssa Rosella Terreni

Sede
Piazza Vittorio Emanuele II, 2
56127 Pisa

Telefono
050 – 503318

@-mail
segreteria@odcecpisa.it

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 Ottobre 2023** il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy **che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo**, come stabilito dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55.

Entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, i soggetti interessati - imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti simili - dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio.

Il termine entro il quale eseguire l'adempimento è l'11 dicembre 2023.

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini **costituiti successivamente** alla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, **provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri.**

Per consentire l'adempimento, il sistema camerale - attraverso Unioncamere e InfoCamere - ha realizzato l'architettura telematica necessaria per ricevere le comunicazioni dovute e, successivamente, consentire l'accesso e la consultazione delle informazioni ai soggetti autorizzati.

Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande è stato predisposto un **manuale operativo**, disponibile attraverso il portale istituzionale <https://www.unioncamere.gov.it/>. Sono altresì disponibili tutte le informazioni relative all'adempimento sul **portale** <https://titolareeffettivo.registroimprese.it>.

La comunicazione alla Camera di Commercio dovrà avvenire unicamente per **via telematica** (anche con il supporto di intermediari autorizzati all'invio) con un'istanza firmata **digitalmente** (a seconda dei casi):

- da almeno un amministratore dell'impresa, senza possibilità di deleghe o procure;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.

In concomitanza con l'apertura dei termini per la comunicazione telematica, la Camera di commercio sta inviando alle società coinvolte nell'adempimento un messaggio via PEC contenente le informazioni operative

necessarie per favorire l'invio della pratica. Sempre per facilitare lo svolgimento dell'adempimento, l'Ente Camerale - grazie al supporto di Unioncamere e InfoCamere - mette a disposizione degli interessati un ciclo di webinar gratuiti, accessibili dai siti web della Camera:

- **lunedì 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00** (https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_g_V2tDNWT5KXzgE8hYaXA#/registration)
- **mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00** (https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_8Q9OsakCSWW8CEfy1ePlkQ#/registration)

Modalità di presentazione

Ai fini della presentazione della pratica, dovrà essere utilizzato il **nuovo applicativo DIRE** (strumento del Registro Imprese gratuito), oppure avvalersi di altri software aggiornati con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Per l'occasione sono state predisposte su DIRE:

- una **videopillola** (<https://www.youtube.com/watch?v=uGLTNFvUXwE>)
- un **corso e-learning** (https://sso.infocamere.it/auth/realms/MOODLE/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=E_LEARNING&redirect_uri=https%3A%2F%2Fformazioni.digitale.infocamere.it%2Fauth%2Foidc%2F)

per guidare l'utente alla compilazione del nuovo adempimento. Occorre avere un account Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). **Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista**, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di **firma digitale**. Sul Supporto Specialistico **SARI**: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/ss> è possibile reperire le apposite schede.

Conferme e modifiche

Il **Titolare Effettivo** deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione;
- o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

Può essere anche contestuale al **deposito del bilancio**.

Sanzioni

Se il **Titolare Effettivo** non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell'obbligo. La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.

La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Quali sono i soggetti obbligati alla comunicazione?

CATEGORIA SOGGETTO	DEFINIZIONE SOGGETTO
Società dotate di personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le società a responsabilità limitata; ▪ Le società per azioni; ▪ Le società in accomandita per azioni; ▪ Società cooperative
Persone giuridiche private	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le associazioni; ▪ Le fondazioni; ▪ Altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
Trust o istituti giuridici affini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali; ▪ Gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi

Criteria di individuazione del Titolare Effettivo

Per una corretta individuazione del titolare effettivo si rimanda ai criteri contenuti nel D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii. di seguito schematizzati:

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI (ART. 20 D.LGS. 231/2007)

Commi 1 e 2

- a) Costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Comma 3

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Comma 5

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2000 (ART. 20 D.LGS. 231/2007)

Comma 4

Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI (ART. 22 CO. 5 D.LGS. 231/2007)

I titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Pisa, 19/10/2023

La Commissione Antiriciclaggio